

ALLEGATO "B" AL NUMERO 32215/6593 DI REPERTORIO

## STATUTO

### PARTE PRIMA: NORME GENERALI

#### Articolo 1 – Denominazione

E' costituita un'associazione senza fini di lucro e con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale denominata:

#### **"Le Stelle di Lorenzo - ONLUS"**

L'associazione sarà tenuta, ai sensi dell' articolo 10, lett. i), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, all'uso della dicitura "ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

#### Articolo 2 – Sede

L'associazione ha sede in Magenta (MI), via G. Mazzini n°14, presso Studio Legale Avv. Paolo Marnati.

#### Articolo 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

#### Articolo 4 – Finalità dell'associazione

L'associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore della solidarietà sociale il tutto ai sensi dell'articolo 10, lett. a), numero 3 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'attività dell'associazione sarà in particolar modo rivolta a tutte quelle categorie di persone che nell'ambito della società risulteranno essere svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o loro familiari.

Realizzare i desideri dei bambini sotto trattamento medico prolungato arricchendo l'esperienza umana con speranza, passione e divertimento. Il tutto con esclusione di qualsiasi attività che la legge vieta alle associazioni.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non potrà in alcun modo svolgere attività diverse rispetto a quelle elencate nel presente articolo, ad eccezione di tutte quelle attività ritenute utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione stessa e comunque collegate ad essi.

#### Articolo 5 – Disciplina dell'associazione

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal regolamento di attuazione che sarà deliberato dal Comitato Direttivo e dalle norme di legge in materia di associazioni (articoli da 12 a 35 del Codice Civile e, in pendenza del riconoscimento da 36 a 38 del Codice Civile, nonché del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460), ove non derogate dallo statuto o dal suo regolamento di attuazione.

Il regolamento di attuazione dello statuto non può in nessun caso derogare alla disciplina dello statuto, in quanto costituisce una sua fonte subordinata ed integrativa.

Il presente statuto è redatto nel rispetto dei principi di democraticità e di rappresentatività di cui al citato D.L. 4 dicembre 1997 n. 460.

#### Articolo 6 – Fondo associativo e versamenti degli associati

L'associazione non ha un fondo iniziale di dotazione.

Le quote associative non sono trasferibili a terzi, né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.

#### Articolo 7 – Bilancio

Ai sensi dell'articolo 10, lett. g) del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. L'organo amministrativo dell'associazione deve sottoporre all'assemblea il progetto di bilancio entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dell'associazione. Al massimo l'approvazione del bilancio può avvenire, se sussistono gravi e fondati motivi, dopo sei mesi dalla chiusura dell'esercizio dell'associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno necessariamente, ai sensi dell'articolo 10, lett. e) del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460, essere impiegati per lo svolgimento per tutte le attività e la realizzazione di tutti gli obiettivi sopra precisati all'articolo 4 del presente

statuto. E', comunque, vietato, ai sensi dell'articolo 10, lett. d) del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460, distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o a favore di altre ONLUS che fanno parte della medesima struttura

## **PARTE SECONDA: I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 8 – Categorie di associati**

All'associazione partecipano le seguenti categorie di associati:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

I soci fondatori hanno diritto ad un voto in assemblea.

I soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto ad un voto in assemblea.

### **Articolo 9 – Diritti e doveri degli associati, loro domicilio**

Gli associati sono tenuti a contribuire alla realizzazione delle finalità sociali.

Essi sono tenuti, altresì, a non ostacolare la realizzazione delle finalità associative mediante comportamenti che determinino discredito o pregiudizio economico per l'associazione.

Il regolamento attuativo dello statuto, nonché le statuizioni del collegio dei probiviri in materia, sono vincolanti per tutti gli associati e la loro violazione può, nei casi più gravi, comportare l'espulsione dell'associato dall'associazione.

Per quanto attiene alle comunicazioni dell'associazione agli associati e degli associati tra loro, il domicilio di ciascun associato sarà quello risultante dall'elenco tenuto a cura dell'organo amministrativo

I requisiti necessari per l'ammissione degli associati sono i seguenti:

1. Aver compiuto 18 anni di età;

Il regolamento di attuazione del presente statuto, nel quale potrà essere anche disciplinata dettagliatamente la procedura di ammissione degli associati, potrà prevedere ulteriori criteri per l'ammissione nell'associazione.

La procedura di espulsione è disciplinata, nel rispetto del diritto al contraddittorio, dal regolamento di attuazione del presente statuto.

## **PARTE SECONDA: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 10 – Organi dell'associazione**

Costituiscono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- l'organo amministrativo;
- il collegio dei probiviri.

Tutti gli organi dell'associazione che non hanno composizione monocratica funzionano secondo le regole della collegialità.

### **Articolo 11 – Assemblea: competenze e quorum**

L'assemblea ha una funzione normativa e di controllo che si sostanzia nelle seguenti competenze tassative:

#### **FUNZIONE NORMATIVA**

1. modifica le norme dello statuto dell'associazione compreso lo scioglimento dell'associazione;
2. delega al collegio dei probiviri o all'organo amministrativo l'emanazione (la modifica) del regolamento attuativo dello statuto dell'associazione.

#### **FUNZIONE DI CONTROLLO**

3. approva il bilancio consuntivo;
4. procede alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo;

5. procede alla nomina dei componenti del collegio dei probiviri;
6. procede alla nomina dei componenti del collegio dei revisori;
7. delibera sulle materie ad essa sottoposte dagli altri organi dell'associazione;
8. delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
9. delibera l'esclusione dell'associato (sempre che nell'esercizio della sua funzione normativa non abbia delegato all'organo amministrativo o al collegio dei probiviri tale competenza; in tal caso verifica annualmente le esclusioni deliberate e ne conferma la validità e l'efficacia).

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero di aventi diritto al voto presenti.

L'assemblea straordinaria delibera unicamente sullo scioglimento ed è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera sull'argomento al numero 1 del presente articolo, con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle persone presenti in assemblea. Per le delibere di scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (aventi diritto al voto).

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui agli altri numeri del presente articolo, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

#### **Articolo 12 – L'assemblea : convocazione**

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione, purché, in Italia o in uno stato estero.

Affinché l'assemblea sia validamente convocata all'estero, occorre che nel paese straniero abbia domicilio parte significativa degli associati e che la convocazione all'estero dell'assemblea non sia ostativa al pieno esercizio dei diritti spettanti agli associati non domiciliati nel paese straniero.

Le convocazioni sono fatte per iscritto (e-mail, sms, raccomandata) e devono essere inviata 15 giorni prima o (se spedite successivamente a tale data) ricevute dagli associati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea o mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale.

Le convocazioni saranno spedite al domicilio risultante dall'elenco degli associati tenuto dall'organo amministrativo.

Nell'avviso può essere indicato un altro giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea è comunque valida anche quando, benché, non convocata, siano presenti o rappresentati tutti gli associati, il presidente, l'intero organo amministrativo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dell'associazione, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

#### **Articolo 13 – L'assemblea: svolgimento**

Ogni associato ha diritto in assemblea ad un voto.

Ogni associato che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, ma solo da altri associati.

Ciascun associato può rappresentare non più di un associato.

Salvo quanto previsto nel presente articolo, per le deleghe valgono gli stessi principi vigenti in materia di assemblea di società per azioni.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto all'intervento in assemblea ed al voto, anche per quanto riguarda le deleghe.

Non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini del quorum costitutivo:

- i membri dell'organo amministrativo nelle delibere concernenti azione di responsabilità ed approvazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
- gli associati sulla cui esclusione l'assemblea sia chiamata a deliberare;
- gli associati che si trovino in conflitto di interessi con le delibere da adottare.

#### **Articolo 14 – L'assemblea: presidenza**

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione.

In caso di sua assenza l'assemblea sarà presieduta dalla persona nominata dall'assemblea. Il presidente dirige i lavori dell'assemblea e sovrintende alla redazione del relativo verbale. Nel caso in cui sorgano contestazioni sulle procedure adottate dal presidente, le sue statuizioni saranno vincolanti per l'assemblea ove adottate in ossequio a norme inderogabili di legge o di statuto; negli altri casi l'assemblea potrà deliberare in ordine alla procedura da seguire e le sue statuizioni saranno vincolanti per il presidente.

#### **Articolo 15 - L'assemblea: verbalizzazione**

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio, nei casi di legge, o se richiesto dal presidente.

Se non si è provveduto alla nomina di un segretario in seno all'organo amministrativo, le funzioni di segretario saranno svolte da una persona nominata dall'assemblea.

#### **Articolo 16 – Il presidente ed il vice presidente dell'associazione: poteri**

Il presidente del consiglio direttivo è anche presidente dell'associazione.

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al presidente, nominato dall'organo amministrativo del presente statuto ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente. Egli potrà delegare, nei limiti di legge, la propria firma e potrà nominare, se del caso con atto notarile, procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo ad essi la rappresentanza dell'associazione.

Al presidente, ed in caso di sua assenza al Vice Presidente, spettano altresì le seguenti attribuzioni:

- sorveglianza sul regolare svolgimento della vita associativa e, se del caso, riferisce agli organi sociali competenti in ragione di materia;
- presiede l'assemblea;
- presiede il comitato direttivo.

#### **Articolo 17 - Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione.

Egli cura, inoltre, la tenuta dell'elenco degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 18 - Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta della contabilità, nonché il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni finanziarie.

#### **Articolo 19 – L'organo amministrativo: collegiale**

L'associazione, a scelta dell'assemblea, è amministrata da un consiglio direttivo, composto da un numero di membri variabile da due a quindici, numero che verrà di volta in volta determinato all'atto della nomina da parte dell'assemblea.

Gli amministratori devono essere soci e sono rieleggibili.

#### **Articolo 20 – L'organo amministrativo: nomina**

All'atto della nomina (da effettuarsi con le maggioranze di cui sopra all'articolo 11 del presente statuto), l'assemblea determinerà la durata in carica dei membri del consiglio direttivo. Il presidente dell'associazione potrà essere rieletto una sola volta se consecutivamente. Ad ogni sua rinnovazione, il consiglio elegge tra i propri membri il presidente dell'associazione che, ai sensi del precedente articolo 16 è anche presidente del consiglio direttivo, può eventualmente nominare anche un vicepresidente ed un segretario.

Se non precisato diversamente la nomina si intende effettuata a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca.

### **Articolo 21 – L'organo amministrativo: la cessazione**

La cessazione di un consigliere ha sempre efficacia immediata e viene sostituito con il primo dei non eletti.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i rimanenti restano in carica fino a che l'assemblea, che essi devono convocare senza indugio e comunque non oltre novanta giorni, abbia provveduto alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

### **Articolo 22 – L'organo amministrativo: convocazione del consiglio direttivo**

La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun consigliere.

Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, per i consiglieri.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri nominati dall'assemblea.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza dal consigliere designato dai presenti.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni saranno trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Il consiglio si radunerà sia presso la sede dell'associazione, o in altro luogo indicato dal Presidente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei suoi membri.

### **Articolo 23 – L'organo amministrativo: rimborsi spese**

La carica di presidente o di consigliere non dà diritto ad alcun compenso.

Al presidente e agli amministratori spetta, tuttavia, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

### **Articolo 24 – L'organo amministrativo: poteri di amministrazione**

Ferma restando la rappresentanza esclusiva dell'associazione riservata dalla legge e dal presente statuto al presidente (o a persona da questi delegate a norma dell'articolo 14), l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità dell'associazione, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea degli associati.

L'organo amministrativo dell'associazione è tenuta a predisporre annualmente il bilancio di esercizio, per sottoporlo entro quattro mesi dalla sua chiusura all'assemblea dell'associazione.

### **Articolo 25 – L'organo amministrativo: delega dei poteri di amministrazione**

L'organo amministrativo potrà delegare, nei limiti di legge e di statuto, le proprie attribuzioni a singoli consiglieri od a un comitato esecutivo, determinandone i poteri e la capacità di rappresentare l'associazione nei confronti dei terzi.

### **Articolo 26 – Rappresentanza dell'associazione**

Fermo restando che il presidente ed il vice presidente, stante quanto disposto dall'art. 14 del presente statuto, ha il potere generale di rappresentare l'associazione nei confronti dei terzi, ai singoli consiglieri cui è stata delegata parte delle attribuzioni dell'organo amministrativo, spetta la rappresentanza dell'associazione, ma solo nei limiti di quanto deliberato ai sensi dell'articolo precedente. Tali limiti sono opponibili ai terzi di buona fede solo se pubblicati ai sensi dell'articolo 19 del codice civile.

### **Articolo 27 – Il collegio dei probiviri: nomina, cessazione e funzioni**

L'assemblea nomina un collegio dei probiviri, composta da tre a cinque membri, che ha le seguenti competenze:

- sorveglia sull'effettivo perseguimento delle finalità associative, come definite dallo statuto e dai bilanci preventivi annualmente approvati;
- vigila sulla condotta degli associati, in particolare sulla osservanza delle regole deontologiche e comportamentali che è necessario siano rispettate affinché il singolo associato non nuoccia all'associazione, sia sul piano morale e dell'immagine, sia sul piano economico;
- in caso di dissidi fra associati o fra l'associazione e alcuni suoi associati, propone (anche senza che vi sia impulso di parte) una composizione amichevole della controversia, onde evitare che si debba ad un procedimento giudiziario, ove la competenza del giudice sia inderogabile. La proposta di composizione amichevole della controversia non è vincolante per le parti in lite, a meno che non venga accettata per iscritto da entrambe.

#### **Articolo 28 – Il collegio dei revisori: nomina, cessazione e funzioni**

Nei casi di legge o se ritenuto opportuno l'assemblea nomina un collegio dei revisori che sarà composto da tre revisori contabili effettivi e due supplenti, tutti iscritti nell'apposito albo, ed alla designazione del presidente del collegio, determinando la retribuzione annuale spettante a ciascun revisore, per tutta la durata del loro mandato.

Se non è diversamente specificato nella delibera di nomina, il collegio dei revisori dura in carica per un triennio ed il mandato è rinnovabile.

Se i revisori supplenti non sono numericamente sufficienti ad integrare i revisori cessati dalla carica, l'assemblea deve deliberare in ordine alla sostituzione (o alla cessazione) del collegio dei revisori.

### **PARTE TERZA: NORME FINALI**

#### **Articolo 29 – Scioglimento dell'associazione**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto dell'associazione sarà devoluto, ai sensi dell'articolo 10, lett. f) del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 ad una o più associazioni private o enti pubblici non lucrativi di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge delega, che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione.

Firmato Dario TUNESI

Firmato Cinzia Maria BORGHI

Firmato Deborah Michela MAFFEZZOLI

Firmato Luigi MALINI

Firmato Tiziana MACCHI

Firmato Emilio MARNATI

Firmato Fabrizio MOTTA

Firmato Marina REPETTO

Firmato Donata COLOMBO

Firmata Enzo TUNESI

Firmato Giuliana GRUMETTO Notaio, coadiutore del Notaio Riccardo Genghini

Impronta sigillo